

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI ROVATO

(Provincia di Brescia)

Rep. n. 1779

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE
E RICERCA COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI
SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ -
INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E
SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA.

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PRELIMINARE DELLA NUOVA
SCUOLA DELL’INFANZIA.

CUP: J15E22000020006 - CIG: 95794246C2

L'anno duemilaventitré, addì diciassette del mese di marzo, in Rovato e nella
Casa Comunale, avanti di me dr. Piva Giacomo Giovanni Emilio – Vice
Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica
amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. c),
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. ed i. si sono costituiti:

1. architetto De Simone Giovanni, nato a Brescia (BS) il 26.11.1970, codice
fiscale DSMGNN70S26B157V, domiciliato presso la sede municipale, che
nella sua qualità di Dirigente dell’Area Tecnica interviene in nome, per conto e
nell’interesse del Comune di Rovato, (codice fiscale 00450610175, partite IVA
00563420983), a ciò autorizzato con Decreto Sindacale n. 2 del 06.12.2022,
di seguito indicato come “Stazione Appaltante”;

2. architetto Marco Vigilio Bianchetti nato a Chiari (BS) il 28.05.1968, codice

fiscale BNCMCV68E28C618Q, partita IVA 02266850987,

, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P. e C.

della provincia di Brescia al n. 1992, che interviene al presente atto in qualità

di Titolare autorizzato a rappresentare legalmente l'Impresa/ Società

Laboratorio Architetto Marco Bianchetti, forma giuridica ditta individuale -

libero professionista, con sede in via Marconi n. 23 - 25030 Adro (BS), pec

marcovigilio.bianchetti@archiworldpec.it, di seguito indicato come "Incaricato";

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante

personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- il PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza missione 4: Istruzione e

Ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:

dagli asili nido alle università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole

dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" finanziato

dall'Unione europea – Next Generation EU - decreto del Direttore generale e

coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57 di

approvazione delle graduatorie, ha assegnato al Comune di Rovato un

finanziamento pari ad € 3.000.000,00 per la realizzazione della nuova scuola

dell'infanzia;

- che con determinazione a contrarre n. 1112 del 29.12.2022 si avviava la

procedura per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del

progetto di fattibilità tecnica ed economica e preliminare della nuova scuola

dell'infanzia, mediante affidamento diretto ai sensi della legge n. 120/2020 e

s.m.i. con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs.

50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, mediante il sistema di e-procurement della Regione Lombardia denominato SINTEL, per un importo del servizio a base di gara di € 52.017,83 oltre contributo integrativo ed IVA come di legge comprensivo di spese ed oneri accessori;

- che con determinazione n. 59 del 07.02.2013, a seguito alla procedura identificata al n. ID 164168377 sulla piattaforma telematica Arca – Sintel portale della Regione Lombardia, si affidava all'arch. Marco Bianchetti, con sede in via Marconi n. 23 - 25030 Adro (BS) codice fiscale BNCMCV68E28C618Q, Partita IVA 02266850987, l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e preliminare della nuova scuola dell'infanzia per l'importo di € 51.900,00 (euro cinquantunomila novecento, 00) oltre IVA e cassa come di legge;

- che il possesso dei requisiti dell'Incaricato sono stati verificati positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto, ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante concede all'Incaricato, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e preliminare della nuova scuola dell'infanzia.

L'Incaricato si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento alla lettera d'invito nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dalla lettera d'invito.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:
95794246C2.

Il Codice unico del progetto (CUP) relativo all'intervento è il seguente:
J15E22000020006.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale, in seguito all'offerta in sede di gara e oggetto di aggiudicazione, ammonta a euro 51.900,00 (euro cinquantunomila novecento,00), oltre cassa professionale ed IVA come di Legge. L'importo contrattuale è al netto del contributo previdenziale ed è fatta salva la liquidazione finale. L'Incaricato presenterà fatture con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 (cd. "fatturazione elettronica").

Articolo 3. Condizioni generali del contratto e osservanza di leggi e regolamenti.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla lettera d'invito, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Incaricato.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Incaricato ha eletto domicilio per l'inoltro delle comunicazioni nel comune di 25030 Adro (BS) via Marconi n. 23, pec marcovigilio.bianchetti@archiworldpec.it.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'Incaricato saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. IBAN IT81C0843752220000000007293, acceso presso la Banca BCC del Basso Sebino agenzia di Capriolo (BS), su si è autorizzato ad operare il Sig. Marco Vigilio Bianchetti (codice fiscale BNCMCV68E28C618Q), intestato all'Incaricato.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente sopra indicato, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Incaricato alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione del servizio.

L'Incaricato si impegna a svolgere il servizio secondo quanto indicato nella lettera d'invito che si intende qui integralmente richiamata ancorché non formalmente allegata.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

Qualsiasi ritardo oltre i tempi comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale. In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, il responsabile del procedimento invierà formale contestazione assegnando un congruo tempo, non inferiore a 15 giorni solari consecutivi, per poter presentare le proprie controdeduzioni.

L'Incaricato dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute nei termini, non siano ritenute idonee, verrà applicata la penale giornaliera sopra richiamata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che la Stazione Appaltante riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Ente, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Ente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicati nel presente contratto non esonera in nessun caso l'Incaricato dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sul corrispettivo da pagare per le fatture emesse.

L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento si procederà con risoluzione del contratto

per inadempimento, con le modalità previste all'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 7. Oneri a carico dell'Incaricato.

Sono a carico dell'Incaricato tutti gli oneri già previsti dalla lettera d'invito, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

Il servizio dovrà essere svolto dall'Incaricato con proprie attrezzature, macchinari, materiali di consumo e personale mediante l'organizzazione dell'impresa a suo rischio.

Articolo 8. Invariabilità del corrispettivo.

Il corrispettivo convenuto è da ritenersi a tutti gli effetti forfettario, indipendente quindi dall'impegno lavorativo effettivo in termini di ore, necessario per l'espletamento dell'incarico. Il corrispettivo convenuto è immodificabile ai sensi dell'art. 2225 del codice civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento del servizio di cui al presente contratto.

Articolo 9. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

La modifica di contratti durante il periodo di efficacia è disciplinata dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 10. Pagamenti.

La ditta appaltatrice ha diritto al pagamento alla presentazione della documentazione tecnica prevista nella lettera d'invito ovvero:

- 20% (venti per cento) all'aggiudicazione della procedura, previa

presentazione di fattura di acconto;

- 60% (sessanta per cento) alla presentazione della documentazione tecnica

prevista dalla lettera d'invito mediante presentazione della fattura di saldo;

- 20% (venti per cento) all'approvazione del progetto definitivo esecutivo.

Gli importi verranno corrisposti entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione di ogni attività, intesa come deposito al protocollo comunale dei relativi documenti e/o attestazioni previsti per ogni attività e alla loro accettazione da parte dell'Amministrazione. Eventuale contestazione degli elaborati prodotti deve essere formulata dal R.U.P. entro 15 giorni dal deposito degli stessi al protocollo.

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della fattura sulla quale sarà indicato il CUP il CIG e la determina di affidamento del presente servizio.

L'Incaricato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Incaricato, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione al servizio

tecnico oggetto del presente contratto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4 del presente contratto;

– ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1;

–devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

– la violazione delle prescrizioni di cui ai punti precedenti costituisce causa di risoluzione del presente contratto;

– le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 11. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi, rispetto ai termini previsti, spettano all'Incaricato gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di legge.

Nel caso in cui l'ammontare dei corrispettivi, per i quali non sia stato tempestivamente emesso il pagamento, raggiunga quanto indicato all'art. 10, l'Incaricato ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 12. Risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui

all'articolo 108, comma 1, del Codice.

La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice.

La Stazione Appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall'articolo 108, commi 3 e 4 del Codice.

La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

L'Incaricato è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresì l'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.

Articolo 13. Controversie.

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed all'esecuzione del contratto può essere definita avvalendosi della transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. 50/2016.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, l'Incaricato non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Rovato in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni, escludendo esplicitamente ogni competenza arbitrale. Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, la controversia sarà dalle parti devoluta all'autorità Giudiziaria del Foro di Brescia, riconosciuto l'unico competente.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 14. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

La documentazione di cui all'art. 84, del Decreto Legislativo 06.09.2001, n.

159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13.08.2010, n. 136" e s.m.i., non è richiesta in quanto il valore complessivo del contratto è al di sotto di € 150.000,00, così come indicato dall'art. 83 comma 3 lettera e) del predetto D.Lgs..

È stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso Incaricato, circa l'insussistenza delle situazioni ostantive ivi previste.

È stato acquisito il Certificato del Casellario Giudiziale, è stata effettuata la verifica della sussistenza di violazioni definitivamente accertate e non definitivamente accertate presso l'Agenzia delle Entrate, dai quali non risultano cause ostantive all'affidamento del servizio.

È agli atti DURC INPS_34613585 con scadenza al 08.06.2023 che risulta essere regolare.

Articolo 15. Obblighi assicurativi e responsabilità dell'Incaricato.

È fatto obbligo all'Incaricato di adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare danni a cose e/o persone, sia agli addetti ai servizi sia a terzi e ogni danno alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale diretta e/o indiretta, conseguente all'espletamento dell'incarico o ad altre cause ad esso connesse.

L'Incaricato si obbliga a dare tempestivamente comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni eventuale danno a persone e/o cose che dovessero verificarsi nel corso del servizio.

Il professionista ha presentato propria assicurazione professionale n° 1/2696/122/170104610/4 rilasciata da Unipol Sai, agenzia di Costa Volpino

(BG), con massimale di RCT / RCO di Responsabilità civile professionale pari ad € 5.000.000,00, scadenza al 25.10.2023..

Art. 16. Obblighi dell'Incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità.

L'Incaricato si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17. Documenti che fanno parte del contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto la lettera d'invito e l'offerta presentata in sede di gara identificata sulla piattaforma Sintel con procedura n. ID 164168377.

I documenti elencati al precedente periodo pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione Appaltante.

Articolo 18. Proprietà degli elaborati progettuali

Gli elaborati progettuali resteranno, una volta concluso il rapporto contrattuale, di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà apportare tutte le modifiche ritenute opportune e/o necessarie a suo insindacabile giudizio.

L'Incaricato conserva la proprietà intellettuale dei documenti prodotti nei limiti stabiliti dalla legge, fermo restando il diritto del Comune stabilito nel primo

capoverso del presente articolo.

Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

L'Incaricato dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Incaricato.

Sono altresì a carico dell'Incaricato tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi dal giorno di avvio dell'esecuzione a quello di termine del servizio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 21. Codice di comportamento

L'Incaricato si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché di quello dell'Amministrazione che dichiara di conoscere e che risulta pubblicato nel sito dell'Amministrazione. L'Incaricato è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 ed in ossequio alle disposizioni contenute nel Piano della prevenzione della corruzione adottato dall'Ente, l'Incaricato dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione affidataria nel corso del triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Dichiara inoltre di essere edotto che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti o accertati ad essi riferiti.

Articolo 22. Contratto in formato digitale.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente atto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 23. Trattamento dei dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati

sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.rovato.bs.it.

Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Le parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del servizio il Comune di Rovato e Laboratorio Architetto Marco Bianchetti agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con l'Amministrazione, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e direzione, su quindici pagine intere e parte della sedicesima, viene da me Ufficiale Rogante letto a video, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono ritenendolo conforme alle loro volontà, opponendo le loro firme digitali, ai sensi dell'art. 52-bis della legge notarile, verificata nella loro regolarità, ai sensi dell'art. 10 del d.P.C.M. 30 marzo 2009, e che il contenuto negoziale non è in contrasto con l'Ordinamento giuridico.

Per il Comune di Rovato Codice Fiscale 00450610175 – Il Dirigente dell'Area Tecnica – arch. Giovanni De Simone - Certificatore firma digitale: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., Qualified Trust Service Provider, VATIT-07945211006, IT, validità firma digitale al 29.06.2025, Firma digitale n.: 2023503896128.

L'Incaricato arch. Marco Vigilio Bianchetti, codice fiscale BNCMCV68E28C618Q - Certificatore firma digitale: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT, validità firma digitale al 09.10.2025, Firma digitale n. 23685019.

L'ufficiale Rogante – Vice Segretario Comunale dr. Piva Giacomo Giovanni Emilio - Certificatore firma digitale: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato IT 07945211006, validità firma digitale al 13.06.2025, Firma digitale n.: 20161305554163.